

N. 25923 di Repertorio

N. 15757 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

18 dicembre 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto del mese di dicembre.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea straordinaria della società

“BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni”,

con sede in Desio (MB), Via Rovagnati n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 01181770155, Repertorio Economico Amministrativo n. 129094, capitale sociale euro 70.692.590,28 interamente versato, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche al cod. ABI n. 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero 3440/5, società di nazionalità italiana, con azioni quotate presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “Banco” o “Banca” o “Banco Desio”),

tenutasi in data 18 dicembre 2025

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Mascheroni n. 18.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 18 dicembre 2025, alle ore 10,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, STEFANO LADO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato con mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 9 dello statuto sociale, ha previsto che i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea devono farsi rappresentare da Computershare S.p.A., designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (“**Rappresentante Designato**”) e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art.

135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che la Società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, in persona di Michela Deodato, collegata in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 162 azionisti rappresentanti numero 90.668.372 azioni ordinarie pari al 67,48% delle complessive n. 134.363.049 azioni ordinarie (comprese le azioni ordinarie attualmente in portafoglio della società).

Dichiara pertanto validamente costituita in prima convocazione la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, il Presidente mi designa quale Notaio dell'Assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In assenza di contrari, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 10,00 in prima convocazione, con intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione è stato pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 18 novembre 2025 e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società in data 17 novembre 2025 e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato ONEInfo all'indirizzo www.1info.it;

- che non è pervenuta alla società, da parte degli azionisti, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

- che non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli artt. 136 e seguenti TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, partecipano alla riunione, oltre al

Presidente Stefano Lado, Alessandro Maria Decio (Amministratore Delegato e Direttore Generale), Graziella Maria Bologna, Agostino Gavazzi, Gerolamo Giuseppe Gavazzi, Tito Gavazzi, Laura Tulli e Folco Trabalza, essendo assenti i Consiglieri Valentina Maria Carla Casella, Paola Bruno e Alessandra Maraffini;

- che, per il Collegio Sindacale, partecipano alla riunione il Presidente Emiliano Barcaroli e il Sindaco effettivo Rodolfo Anghileri, avendo giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Stefania Chiaruttini;

- che assistono all'assemblea alcuni Dirigenti, nonché altri dipendenti e collaboratori della società;

- che il capitale sociale di euro 70.692.590,28 è diviso in n. 134.363.049 azioni prive di indicazione del valore nominale;

- che la Società ha acquisito n. 2.888.242 azioni proprie;

- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI e STEFANO LADO Sapa: n. 67.735.323 azioni, pari ad una partecipazione di circa il 50,412%;

- AVOCETTA SpA: n. 11.293.991 azioni, pari ad una partecipazione di circa il 8,406%;

- LADO STEFANO: n. 10.459.062 azioni, pari ad una partecipazione di circa il 7,98% (di cui direttamente n. 2.391.457 azioni e indirettamente n. 8.067.605 azioni).

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che non sono pervenute domande sugli argomenti all'ordine del giorno;

- faccio presente che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all'art. 127-ter TUF, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF; eventuali interventi saranno accettati solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli,

contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO:

“1. Annullamento di n. 2.888.242 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale; modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

* * * * *

Ricordo che tutta la documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno è stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei termini di legge; in particolare, è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEinfo all'indirizzo www.1info.it e pubblicata sul sito internet del Banco la Relazione illustrativa sulle materie all'Ordine del Giorno. Pertanto, ne ometto la lettura.

* * * * *

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, ricordo che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare l'annullamento delle n. 2.888.242 azioni proprie acquistate nell'ambito del Programma 2024, senza riduzione del capitale sociale, con conseguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale.

All'atto dell'annullamento delle azioni proprie, si procederà come per legge con le conseguenti rilevazioni contabili nel patrimonio netto della società, come precisato nella Relazione illustrativa.

Si precisa altresì che:

- in data 11 novembre 2025 è pervenuto da Banca d'Italia il provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 del D. Lgs. n. 385/1993;
- le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso agli azionisti che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione, contenuta nella relazione illustrativa, prima di porla in votazione per conto del Presidente.

La proposta di deliberazione è la seguente.

“L'Assemblea Straordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

DELIBERA

a) di annullare n. 2.888.242 (duemilioniottocentoottantotomiladuecentoquarantadue) azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, con conseguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale come risulta dal testo trascritto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Do atto che sono in questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 162 azionisti rappresentanti numero 90.668.372 azioni ordinarie

pari al 67,48% delle complessive n. 134.363.049 azioni ordinarie (comprese le azioni ordinarie attualmente in portafoglio della società).

Al termine della votazione do atto dei seguenti risultati:

- favorevoli: n. 90.668.372;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 10,10.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:

“A” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“B” Relazione illustrativa;

“C” Provvedimento di Banca d'Italia di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 TUB;

“D” Statuto aggiornato.

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14,00 di questo giorno diciotto dicembre duemilaventicinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa cinque pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 18 dicembre 2025

Allegato " A " all'atto
in data... 18-12-2025
n. 25923/15757 rep.

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 90.668.372 azioni ordinarie

pari al 67,480139% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 162 azionisti, tutti rappresentati per delega.



SPAZIO ANNULLATO

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare				Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MICHELA DEODATO			0
1	D	VEGA FINANZIARIA SPA			8.067.605
2	D	CAMINETTO NUOVO S.P.A.			1.113.360
3	D	GAVAZZI AGOSTINO			11.590
4	D	VAN DEURSEN MARIA			2.900
5	D	GAVAZZI TERESA			26.034
6	D	LADO STEFANO			2.471.457
7	D	GAVAZZI CAMILLA			57.568
8	D	BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A			67.735.323
9	D	POZZOLI FRANCESCO ANTONIO			3.300
10	D	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI			6.000.000
11	D	ALMASIO PIETRO			7.880
12	D	LADO PIETRO			91.785
13	D	POZZOLI FABIO ANTONIO			19.880
14	D	BRASCA EMANUELA PAOLA			10.000
15	D	LADO GIULIA			91.785
		Totale azioni			85.710.467 63.790.207
2		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MICHELA DEODATO			0
1	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH W/ZEIT-UNIVERSAL-FONDS W/SEGMENT AKTIEN SMALL-UND MIDCAP			2.109
2	D	FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND			123
3	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS			149.174
4	D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS			1.784
5	D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND			1.278
6	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND			8.418
7	D	THRIFT SAVINGS PLAN			86.609
8	D	UI-FONDS BAV RBI AKTIEN			4.630
9	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL			4.231
10	D	GOLDMAN SACHS FUNDS VII			12.245
11	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT			24.152
12	D	HOTCHKIS & WILEY INTERNATIONAL SMALL CAP DIVERSIFIED VALUE FUND			1.020
13	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND			2.845
14	D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB			4.897
15	D	ROBIN I-FONDS			5.314
16	D	G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES			24.367
17	D	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND			27.977
18	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY			21.283
19	D	ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT			37.699

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
20	D	SHELL FOUNDATION	18.383
21	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND, LTD.	2.060
22	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL	469
23	D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AEZ AEA	17.625
24	D	WISDOMTREE DYN CUR H INTL SC EQ FD 1001803	69.107
25	D	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807	63.112
26	D	WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817	157.151
27	D	RELIANCE TRUST COMPANY	500
28	D	GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUITY FUND	72.641
29	D	CC AND L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND	2.395
30	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	947
31	D	CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	443
32	D	MARGETTS FUND MANAGEMENT LTD	45.590
33	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	8.374
34	D	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	8.845
35	D	WISDOMTREE ISSUER ICAV	34.185
36	D	GS ALPHA ENH EUROPE EQTY ACTIVE	1.610
37	D	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHE	1.296
38	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	32.466
39	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1.778
40	D	ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	1.821
41	D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	62.236
42	D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	3.159
43	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT	7.213
44	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	861
45	D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	2.101
46	D	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	65
47	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	4.547
48	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	14.367
49	D	ALABAMA TRUST FUND	14.283
50	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE WONINGCORPORATIES	961
51	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	10.562
52	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	16.492
53	D	AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS	24.738
54	D	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS	102.039
55	D	LEADERSEL PMI	107.939
56	D	UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFT MBH	31.821
57	D	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	1.334
58	D	AMUNDI AUSTRIA	22.256
59	D	MULTI UNITS FRANCE - LYXOR FTS	165.121
60	D	GOLDMAN SACHS SELECT INVESTMEN	7.393
61	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	8.199
62	D	LEGAL & GENERAL ICAV.	4.031
63	D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS	5.608
64	D	SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS.	3.964
65	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	12.881

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare		Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
66	D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	4.717
67	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM.	2.682
68	D	NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F	7.287
69	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	1.685
70	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM.	1.746
71	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	10.372
72	D	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	90.304
73	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	400
74	D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST	11.916
75	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS DEPARTMENT OF REVENUE TREASURY DIVISION	16.294
76	D	ACADIAN ALL-COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND	2.724
77	D	FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY SAI INTERNATIONAL S	9.288
78	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN	2.610
79	D	CPL-YARRA GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	14.494
80	D	DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E	1
81	D	DFA ALL COUNTRY EX US EQUITY MARKET SUBTRUST OF DFA GROUP TRUST	1
82	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	3.190
83	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	505.352
84	D	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY	199.837
85	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	15.325
86	D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	106.256
87	D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	100
88	D	DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST	1.188
89	D	SUN LIFE SCHRODER GLOBAL MID CAP FUND	6.901
90	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LIMITED	1.049
91	D	ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-U.S. EX-CHINA EQUITY DYNAMIC E MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	5.947
92	D	BLUEHARBOR MAP I LP	67.516
93	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY.	1.500
94	D	EVEREN INVESTMENT LTD	61.281
95	D	CC&L Q WORLD EX-USA EQUITY EXTENSION MASTER FUND LTD.	2.744
96	D	GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-GLOBAL EQUITY MARKET N	5.217
97	D	ATLAS DIVERSIFIED MASTER FUND LTD. C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	1.924
98	D	POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED	1.471
99	D	GLOBAL OPPORTUNITIES OFFSHORE LTD	7.717
100	D	GLOBAL OPPORTUNITIES LLC	9.622

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
101	D	MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	6.971
102	D	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	16.918
103	D	CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	13.059
104	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	36.487
105	D	SOCIAL PROTECTION FUND	1.530
106	D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	14.183
107	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	273.253
108	D	EURIZON AZIONI ITALIA	58.094
109	D	EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30	38.459
110	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 20	60.044
111	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	185.783
112	D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	107.835
113	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	133.734
114	D	ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF	3.625
115	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	69.259
116	D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	1.972
117	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	107.946
118	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	8.788
119	D	FIDEURAM ITALIA	5.000
120	D	FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	196.421
121	D	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	40.545
122	D	EURIZON FUND	4.893
123	D	THE GOLDMAN SACHS TRUST COMPANYNA COLLECTIVE TRUST	31.558
124	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	2.772
125	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	10.268
126	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	15.007
127	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	5.229
128	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	668
129	D	ARCHITAS MULTIMANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST	5.689
130	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	7.921
131	D	SMTB GLOB L QUANTITATIVE EQUITY MOTHER FUND	2.311
132	D	TIAA-CREF QUANT INTERNATIONAL CAPEQUITY FUND AL SMALL	31.674
133	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	12.500
134	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	7.920
135	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	8.892
136	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	4.685
137	D	MERCER QIF FUND PLC	13.823
138	D	MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND	8.826
139	D	TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM	24.216
140	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	23.938
141	D	POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY	12.593

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare		Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
142	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	131.818
143	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	14.961
144	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.109
145	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	44.265
146	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	8.672
147	D	PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION	365.009
Totale azioni			4.957.905
			3,689932
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			90.668.372
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			90.668.372
			67,480139%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			162
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			162
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

SPAZIO ANNULLATO

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MICHELA DEODATO - PER DELEGA DI	0	
ALMASIO PIETRO RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	7.880	
BRASCA EMANUELA PAOLA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	10.000	
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	67.735.323	
CAMINETTO NUOVO S.P.A. RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	1.113.360	
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	6.000.000	
GAVAZZI AGOSTINO RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	11.590	
GAVAZZI CAMILLA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	57.568	
GAVAZZI TERESA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	26.034	
LADO GIULIA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	91.785	
LADO PIETRO RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	91.785	
LADO STEFANO RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	2.471.457	
POZZOLI FABIO ANTONIO RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	19.880	
POZZOLI FRANCESCO ANTONIO RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	3.300	
VAN DEURSEN MARIA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	2.900	
VEGA FINANZIARIA SPA RICHIEDENTE:BANCO DI DESIO E DEL	8.067.605	
		85.710.467
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISO) NELLA PERSONA DI MICHELA DEODATO - PER DELEGA DI	0	
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	12.881	
ACADIAN ALL-COUNTRY WORLD EX-U.S. EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING	2.724	
ACADIAN GLOBAL ALL-COUNTRY EX-U.S. EX-CHINA EQUITY DYNAMIC E MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:UBS	5.947	
ACADIAN GLOBAL SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	37.699	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	8.374	
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	32.466	
ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER	90.304	
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO	1.821	
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	65	
ALABAMA TRUST FUND	14.283	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	4.547	
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN SE LUX	24.152	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	5.229	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	10.268	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF	668	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	15.007	
AMUNDI AUSTRIA	22.256	
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL	1.334	
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG BRD TRANS	102.039	
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL C ESG BRD TRANS	24.738	
ARCHITAS MULTIMANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST	5.689	
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	131.818	

[illegible]

NOMINATIVO PARTECIPANTE

[illegible]

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Parziale

Totale

40.545

G.A.-FUND-B - WORLD EQUITIES AGENTE:BNPP SA BELGIUM

24.367

GLOBAL OPPORTUNITIES LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC

9.622

GLOBAL OPPORTUNITIES OFFSHORE LTD RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC

7.717

GOLDMAN SACHS FUNDS VII AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU

12.245

GOLDMAN SACHS INSTITUTIONAL FUNDS PLC-GLOBAL EQUITY MARKET N RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC

5.217

GOLDMAN SACHS SELECT INVESTMEN

7.393

GOLDMAN SACHS TRUST GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL TAX MANAGED EQUITY FUND

72.641

GS ALPHA ENH EUROPE EQTY ACTIVE

1.610

HOTCHKIS & WILEY INTERNATIONAL SMALL CAP DIVERSIFIED VALUE FUND AGENTE:BNPP LONDON

1.020

IAM NATIONAL PENSION FUND

2.772

INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTL CORE EQUITY

106.256

INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH ACTING FOR THE ACCOUNT OF AEZ AEA AGENTE:HSBC CONTINENTAL EUR ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF

17.625

133.734

ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF RICHIEDENTE:CBNY-CITIBANK NA FBO ISHARES

3.190

ISHARES MSCI WORLD SMALL-CAP ETF

3.625

ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY

62.236

JHVIT INT'L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN

2.610

LEADERSEL PMI

107.939

LEGAL & GENERAL ICAV. RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU 0 PCT TTY ACC CLT LEN

4.031

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL

15.325

LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND

2.682

LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND

4.685

MAN NUMERIC QUANTITATIVE ALPHA C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC

6.971

MARGETTS FUND MANAGEMENT LTD

45.590

MERCER QIF COMMON CONTRACTUAL FUND

8.826

MERCER QIF FUND PLC

13.823

MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED

11.916

MULTI UNITS FRANCE - LYXOR FTS

165.121

NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JPMC BNA

2.845

NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US F RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND

7.287

ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL AGENTE:BNPP SIDNEY

469

PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION

365.009

POINT72 ASSOCIATES LLC C/O FINSCO LIMITED RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC

1.471

POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERSEY

12.593

POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE:NT POLICEMEN'S ANNUITY AND BEN

4.717

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI

10.562

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO

16.492

RELIANCE TRUST COMPANY

500

ROBIN I-FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX

5.314

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Straordinaria

1

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

NOMINATIVO PARTECIPANTE

[illegible]

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV FD 1001807

WISDOMTREE INTL SMALLCAP DIV FD 1001817

WISDOMTREE ISSUER ICAV

Parziale

Totale

63.112

157.151

34.185

4.957.905

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria

	1
	F
	F
	F

Legenda:

1 Annullamento di n. 2.888.242 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale. Modifica dell'art. 4 dello Statuto.



ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Annullamento di n. 2.888.242 azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale.
Modifica dell'art. 4 dello Statuto.

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 162 azionisti, portatori di n° 90.668.372 azioni

ordinarie, di cui n° 90.668.372 ammesse al voto,

pari al 67,480139% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	90.668.372	100,000000	100,000000	67,480139
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	90.668.372	100,000000	100,000000	67,480139
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	90.668.372	100,000000	100,000000	67,480139



Allegato " ^B "all'atto
in data 18-12-2025
n. 25923/15757 rep.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale via Rovagnati, 1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

Capitale Sociale Euro 70.692.590,28 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PUNTO 1
ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL
18 Dicembre 2025**

(IN PRIMA CONVOCAZIONE
E OCCORRENDO DEL 19 DICEMBRE 2025 IN SECONDA CONVOCAZIONE)



Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sull'argomento di seguito illustrato:

**RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ANNULLAMENTO DI N. 2.888.242 AZIONI PROPRIE, SENZA RIDUZIONE
DEL CAPITALE SOCIALE; MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLO
STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea l'annullamento delle n. 2.888.242 azioni proprie acquistate nell'ambito del Programma 2024 ("buyback"), senza riduzione del capitale sociale, con conseguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale.

Con delibera consiliare del 16 settembre 2025, il Consiglio di Amministrazione del Banco ha avviato l'iter relativo alla modifica statutaria in argomento.

In data 1 ottobre 2025 il Banco ha inviato l'istanza in relazione al progetto di modifica statutaria di cui sopra a Banca d'Italia. In data 11 novembre 2025 è pervenuto il relativo provvedimento di accertamento ai sensi dell'art. 56 e 61 del D. Lgs. n. 385/1993.

Si precisa che le modifiche statutarie proposte non incidono sul contenuto sostanziale del diritto di partecipazione né di voto del socio e, pertanto, non attribuiscono il diritto di recesso agli azionisti che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del Codice Civile.

Lo schema della modifica proposta, con il raffronto tra il testo attualmente vigente e il testo modificato, è il seguente:

Testo vigente	Testo proposto
Art. 4 - Capitale sociale 1. - Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 134.363.049 azioni prive di valore nominale. 2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all'art. 19 comma 4 del presente statuto, l'Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.	Art. 4 - Capitale sociale 1. - Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 131.474.807 azioni prive di valore nominale. 2. - [INVARIATO]

Si precisa che l'annullamento delle azioni proprie, da un punto di vista civilistico e prudenziale, non produce effetti contabili, in quanto sia il Patrimonio Netto che il Patrimonio di Vigilanza hanno già

assorbito gli effetti derivanti dall'acquisto delle azioni proprie del citato Programma. All'atto dell'annullamento delle azioni proprie (senza impatto, come indicato, sul capitale sociale), si procederà alla chiusura della riserva negativa di patrimonio netto per euro 20,2 mln costituita con gli acquisti effettuati durante il precedente buyback, impattando le riserve di utili eccedenti i limiti statuari, già destinate nel corso del medesimo Programma all'acquisto delle azioni proprie.

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

- "a) di annullare n. 2.888.242 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, con conseguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale come risulta dal testo trascritto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*
- b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all'uopo necessario."*

Desio, 17 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Avv. Stefano Lado



SPAZIO ANNULLATO



DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI I (002)

Rifer. a nota n.

del

Oggetto

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (gruppo CRR Brianza Unione S.a.p.a.). Progetto di modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 1° ottobre 2025, il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha chiesto il rilascio del provvedimento di accertamento - ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB) - in relazione al progetto di modifica del proprio Statuto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 settembre 2025.

Secondo quanto comunicato, la modifica in questione riguarda l'articolo 4 dello Statuto e prevede l'annullamento di n. 2.888.242 azioni proprie in portafoglio, già dedotte sotto il profilo prudenziale dal computo dei fondi propri.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria condotta, si accerta, ai sensi dell'art. 56 del TUB, che la predetta modifica statutaria non contrasta con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c. resta comunque impregiudicata ogni valutazione da parte del notaio rogante e dell'ufficio del registro delle imprese in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
MARIANO LODDO

Firmato digitalmente da
GIOVAN BATTISTA SALA



SPAZIO ANNULLATO

Allegato “D” all’atto in data 18-12-2025 n. 25923/15757 rep.



Banco Desio

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Statuto

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

STATUTO

Art. 1 – Denominazione sociale e sede legale

1. - La società costituita in Desio con atto del notaio dottor Innocente Arnaboldi fu Giovanni del 4 agosto 1909, sotto la forma di società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione “Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio”, e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”, ha assunto l’attuale denominazione “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni” il 31 dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della “Banca della Brianza S.p.A.”.
2. - La società, banca ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, ha sede legale in Desio e potrà, per delibera del Consiglio di Amministrazione e con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. - La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. - Essa, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, può svolgere, anche tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni.
3. - Nell’ambito delle operazioni strumentali e connesse all’oggetto sociale, la società può, tra l’altro e sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia, procedere all’acquisto, vendita, permuta, usufrutto, locazione, concessione in uso, sfruttamento ed utilizzo di beni mobili ed immobili di ogni specie, compresi quelli soggetti ad iscrizione in pubblici registri.
4. - La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
5. - La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario “Banco di Desio e della Brianza” (o, in breve, “Gruppo Banco Desio”) ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo stesso. Alla società sono attribuiti i poteri e le risorse necessari per assicurare il rispetto delle norme che disciplinano l’attività bancaria su base consolidata.

Art. 3 – Durata

1. - La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.
2. - E’ escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso all’approvazione della delibera di proroga del termine.

Art. 4 - Capitale sociale

1. - Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 131.474.807 azioni prive di valore nominale.
2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all’art. 19 comma 4 del presente statuto, l’Assemblea Straordinaria può deliberare, ai sensi dell’art. 2349 c.c., l’assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 5 – Azioni – Soci

1. - Le azioni sono indivisibili.

2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge.
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.
4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione.
5. Le azioni sono nominative, assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.
6. - La società può chiedere, ai sensi dell'art. 83-duodecies del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, ai soggetti abilitati, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati, nei limiti e con le modalità consentiti dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti. Fermo quanto precede, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del D. Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. In tal caso, salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci sono ripartiti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.

Art. 6 – Organi sociali

1. - Sono Organi della società:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 7 – Assemblea

1. - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. - Essa sarà convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
4. - L'Assemblea sarà convocata nei casi e nei termini previsti dalla legge.
5. - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
6. – Ferme le competenze di legge e del presente statuto, ai sensi della normativa pro tempore vigente e della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società in ottemperanza a tale normativa, l'Assemblea autorizza il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora il medesimo Consiglio di Amministrazione abbia approvato tali operazioni nonostante il parere contrario del Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate. Qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a tale autorizzazione oppure ad operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza dell'Assemblea medesima in presenza di un parere contrario del Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 c.c. e fermi i quorum previsti dalla legge, l'operazione con parti correlate non si considera autorizzata o non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione

assembleare la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione con parti correlate, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

1. - L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare, nei termini di legge, sul sito Internet della società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
2. - L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare in Assemblea, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, ed ogni altra indicazione prevista dall'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia.
3. - Nello stesso avviso potrà essere fissata la seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Art. 9 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. - L'intervento e la rappresentanza di coloro ai quali spetta il diritto di voto nelle Assemblee sono regolati dalle norme di legge e dal presente statuto. Salvo quanto previsto nel successivo comma 2, la società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 o da altre disposizioni vigenti in materia, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della società, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, ovvero, in subordine, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.
- 2.- La società può prevedere, per ciascuna assemblea, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato, secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione e indicato nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e subdeleghe in conformità alla normativa pro tempore vigente. In tal caso, l'avviso di convocazione specifica, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le modalità di conferimento delle deleghe al rappresentante designato. Anche in tal caso, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga, anche o esclusivamente, secondo le modalità previste dal precedente art. 7 comma 3.
- spetta il diritto di voto, legittimati in base alla legge.
4. - Ogni azione ha diritto a un voto.

Art. 10 – Presidenza dell'Assemblea

1. - L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, dalla persona nominata dall'Assemblea, fatto salvo il caso di cui al precedente art. 9, comma 2.
2. - Nelle ipotesi di nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, la presidenza sarà temporaneamente assunta, anche ai fini dell'accertamento della regolare costituzione dell'adunanza, dal Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco effettivo più anziano di età tra quelli presenti e la delibera di nomina sarà assunta a maggioranza di voti.
3. - Al Presidente dell'Assemblea spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto.
4. - Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti; qualora sia previsto l'intervento in Assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato, ai sensi del precedente art. 9, comma 2, il Segretario è designato dal Presidente dell'Assemblea. Se ritenuto

opportuno, il Segretario è assistito da uno o più scrutatori nominati dal presidente dell'Assemblea.

5. - Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.

6. - Il Presidente potrà, a sua discrezione, far redigere da un Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.

Art. 11 – Validità delle deliberazioni assembleari

1. - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide se prese con la presenza e con la maggioranza stabilite dalle norme di legge.

2. Le deliberazioni vengono assunte mediante voto palese con le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

3. - Il Presidente ha la facoltà di stabilire di volta in volta modalità di voto o di scrutinio diverse da quelle di norma e di avvalersi di supporti informatici od elettronici.

4. - E' esclusa la votazione per schede segrete.

Art. 12 - Verbale assembleare

1. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale, redatto nei termini e con le modalità previsti dalle norme vigenti e firmato dal Presidente, dal Segretario ovvero dal Notaio e, se nominati, dagli scrutatori.

2. - Ogni verbale assembleare va trascritto sull'apposito libro di legge.

3. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali dell'Assemblea fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, se certificati conformi all'originale da chi ha presieduto l'Assemblea, o da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 23, oppure dal Direttore Generale, o dal Segretario.

Art. 13 - Regolamento assembleare

1. - Le norme che, per quanto non prescritto dalla legge o dal presente statuto, disciplinano lo svolgimento dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, nonché laddove applicabili le Assemblee speciali di categoria, sono contenute nel Regolamento assembleare la cui approvazione e modifica sono di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Requisiti e nomina

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e delle altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il numero di mandati stabilito dalle citate disposizioni, almeno la quota dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi indicata dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni.

2. - Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. - Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa applicabile.

4. - Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni anche regolamentari e/o di vigilanza, pro tempore vigenti e applicabili, nonché quelli adottati dalla società in adesione alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perda i requisiti di indipendenza, deve

darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente. Se in seguito alla decadenza il numero residuo dei consiglieri indipendenti nell'organo è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni che stabiliscono un numero minimo di consiglieri indipendenti, il consigliere in difetto dei predetti requisiti mantiene l'incarico di consigliere non indipendente.

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati.

6. - Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob con regolamento, se inferiore al predetto 2,5%, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società.

7. - La lista deve essere depositata presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. - Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

9. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento, come individuati dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;
- dai curricula dei candidati e dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la propria candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statuto.

10. - Le liste devono indicare quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che depositano una lista con un numero di candidati pari o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi in conformità alle suddette disposizioni in materia.

11. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni della società, non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

12. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un amministratore uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

13. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

14. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza), sono eletti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tanti amministratori secondo il numero preventivamente determinato dall'Assemblea diminuito di uno;
- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto amministratore il primo candidato

della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza). Qualora la composizione dell'organo che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi ovvero del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato, ovvero non in possesso dei requisiti di indipendenza, decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza ai predetti requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato ovvero in possesso dei requisiti di indipendenza. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato ovvero in possesso dei requisiti di indipendenza all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento dei predetti requisiti.

In caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletto il candidato della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

15. - Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

16. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle norme di legge e regolamentari stabilite per l'elezione del Collegio Sindacale. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

17. - In caso di presentazione di una sola lista di candidati, ovvero in caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui gli amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia, e del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

18. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

Art. 15 - Sostituzione degli amministratori

1. - Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, o il numero degli amministratori indipendenti scenda sotto il numero minimo prescritto, si procederà all'adozione dei provvedimenti necessari per il loro tempestivo reintegro, nel rispetto delle norme di legge, dello statuto e del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

2. - In caso venga a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione lo sostituirà, ove possibile, con un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista dell'amministratore cessato nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

3. - In occasione dell'Assemblea che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dell'amministratore cessato eletto dalle minoranze, le singole candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti dall'art. 14, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà nominato amministratore il candidato che avrà ottenuto in Assemblea la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 58 del

24 febbraio 1998 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

4. - Qualora venga a mancare almeno la metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio si intende cessato con effetto dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo Consiglio, assunta dall'Assemblea che dovrà a tal fine essere convocata d'urgenza.

Art. 16 – Presidenza del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i propri componenti, un Presidente ed ha facoltà di eleggere, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.

2. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, che vengono esercitate secondo i principi generali di dialettica interna e di bilanciamento dei poteri dettati dalla normativa di vigilanza. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

3. - In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiranno i Vice Presidenti in ordine di anzianità per età, o, in subordine, l'Amministratore Delegato se nominato, o, in subordine, il consigliere più anziano di età.

4. - In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.

5. - Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti. In quest'ultimo caso il Segretario non avrà diritto di voto. Il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccettuate soltanto quelle facoltà che la legge e/o la normativa di vigilanza recepitata nello statuto riservano esclusivamente all'Assemblea dei soci.

2. - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, fermo quanto previsto dal presente statuto, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

- la determinazione di indirizzi che incidono sulla gestione generale degli affari dell'azienda e del gruppo, nonché - in tale ambito - le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche ed i piani industriali e finanziari, nonché quelle concernenti, sempre a livello di supervisione strategica, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario, l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione e la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca, in conformità delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti; nella definizione delle strategie aziendali il Consiglio tiene in considerazione, tra l'altro, i seguenti profili: i) il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi; ii) l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di collaborazione o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica; iii) i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento; iv) gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governo nei processi relativi alle decisioni aziendali; v) i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate; vi) la definizione e corretta attuazione delle politiche finanziarie, anche con riferimento alla tipologia di risparmiatori e/o investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto della normativa in materia di requisiti minimi per i fondi propri e le passività ammissibili;

- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza; l'adozione, su richiesta dell'autorità stessa, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo

bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce (ferme restando le competenze assembleari in materia); la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;

- l'adozione di regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso un Codice Etico, un Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative, o strumenti analoghi, garantendone l'attuazione e monitorandone il rispetto da parte del personale; in tali strumenti vengono precisate altresì le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle predette regole, anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali;

- l'emanazione e la modifica dei principali regolamenti interni e in particolare del "Regolamento Interno degli Organi Aziendali" e del "Regolamento di Gruppo", ad eccezione delle modifiche di mero adeguamento a disposizioni della normativa vigente o a delibere assembleari o consiliari già assunte ed efficaci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale laddove si tratti di disposizioni regolamentari concernenti il sistema dei controlli interni;

- l'approvazione di una politica aziendale per la promozione della diversità e della inclusività (anche all'interno del Gruppo), previo parere del Comitato competente in materia di nomine per la diversità all'interno degli Organi aziendali; la composizione di detti Organi deve infatti riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale e nella suddetta politica vengono identificate le misure per perseguire questo obiettivo;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze o rappresentanze;

- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili, diversi da quelli concessi in locazione finanziaria dalla società nell'esercizio della propria attività istituzionale; ferma la facoltà del Consiglio di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, il compimento di determinate operazioni aventi ad oggetto porzioni di immobili di proprietà (anche in via non esclusiva), pertinenze o diritti reali gravanti su tali immobili;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche o di partecipazioni che comunque comportino variazioni del gruppo bancario, o comunque l'assunzione o cessione di partecipazioni di controllo, di collegamento, o che comportino il superamento di soglie autorizzative secondo le disposizioni applicabili; il Consiglio ha la facoltà di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, la compravendita di azioni di società controllate quotate in mercati regolamentati, sempre che tale operatività avvenga: a) nel rispetto delle norme vigenti in materia di emittenti, intermediari e mercati; b) al di sotto delle suddette soglie autorizzative;

- la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società del gruppo bancario e delle altre società controllate, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- la nomina e la revoca dell'eventuale Direttore Generale, di Vice Direttori Generali, di Dirigenti; la determinazione di poteri e attribuzioni agli stessi ed ai Quadri Direttivi;

- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale;

- la nomina e la revoca dei componenti, nonché l'indicazione del Presidente, dei comitati endoconsiliari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché l'eventuale istituzione, nomina e disciplina di ulteriori comitati con funzioni istruttorie, propositive, consultive, di vigilanza e/o di coordinamento, con determinazione dei relativi compiti; il Presidente del Comitato competente in materia di rischi non può coincidere con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con il Presidente di altri Comitati;

- ai sensi della normativa pro tempore vigente e della procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società in ottemperanza a tale normativa, a) le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero di minore rilevanza rientranti nella competenza consiliare, incluse le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, e b) la proposta di autorizzazione assembleare al compimento delle operazioni con parti

correlate di maggiore rilevanza in presenza di parere contrario del predetto Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate ai fini dell'adozione delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al precedente art. 7, ultimo comma.

3. - Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la competenza, non delegabile ai sensi del successivo art. 20, ma che potrà comunque essere rimessa all'Assemblea, sulle seguenti eventuali deliberazioni:

- la fusione per incorporazione di società possedute interamente o almeno al 90%;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della società nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. - Il Consiglio si radunerà, nella sede sociale o altrove, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, almeno una volta ogni due mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione da almeno due consiglieri o da un membro del Collegio Sindacale.

2. - Le convocazioni saranno effettuate mediante avviso scritto inoltrato ai consiglieri e ai sindaci per corrispondenza, a mani, tramite telefax, posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza per i quali l'avviso sarà inoltrato almeno un giorno prima, tramite telefax, posta elettronica o telegramma. Nel caso in cui il quinto giorno precedente la data fissata per la seduta coincida con un giorno non lavorativo, l'avviso potrà essere inviato non oltre il primo giorno lavorativo successivo.

3. - Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

4. - Per la validità delle adunanze si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza assoluta di voti dei votanti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze più elevate; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. - Alle riunioni di Consiglio partecipa il Direttore Generale, ove nominato.

6. - A richiesta del Consiglio, possono intervenire alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

7. - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione saranno firmati da chi ha presieduto il Consiglio e dal Segretario.

8. - Nei limiti consentiti dalla legge, le copie e gli estratti dal libro dei verbali del Consiglio fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, se firmati da chi ha presieduto il Consiglio, ovvero da un amministratore munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 23, o dal Direttore Generale o dal Segretario.

Art. 19 - Compensi agli amministratori – Meccanismi di remunerazione e incentivazione:

1. - Ai membri del Consiglio ed ai membri del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché la corresponsione di medaglie di presenza, il cui importo sarà determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (se nominato), fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (se nominato),

nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe o incarichi particolari, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. – L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione, inclusi i piani basati su strumenti finanziari, a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del personale secondo le definizioni stabilite dalle disposizioni applicabili, nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, in coerenza rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo. All'Assemblea stessa deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 20 - Organi e soggetti delegati:

1. - Il Consiglio, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di statuto, delega parte delle sue attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri ai sensi del successivo art. 21, a un Amministratore Delegato o a un Direttore Generale. Il sistema delle deleghe è ispirato ai principi generali di distinzione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità dettati dalla normativa di vigilanza. In caso di nomina sia di un Amministratore Delegato, sia di un Direttore Generale, le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale devono cumularsi nella stessa persona.

2. - Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sulle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, fornendo adeguata informativa in particolare sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare poteri ad uno o più dei suoi membri, ai Dirigenti, a Quadri Direttivi e a Impiegati della società entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, con eventuale facoltà di subdelega secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso.

4. - Le decisioni assunte dai titolari delle deleghe di cui al precedente comma dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità definite dal Consiglio stesso, di norma alla prima riunione utile e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Art. 21 - Comitato Esecutivo:

1. - Il Consiglio di Amministrazione designa un numero da tre a cinque dei propri membri a comporre il Comitato Esecutivo.

2. - La durata del mandato del Comitato Esecutivo è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione salva diversa previsione della delibera di nomina.

3. - Il Comitato Esecutivo è presieduto dal componente designato dal Comitato stesso.

4. - Il Comitato si riunisce presso la sede sociale, o altrove, di norma una volta al mese e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due componenti o da un membro del Collegio Sindacale.

5. - Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide se prese a maggioranza dei componenti e saranno fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso anche al di fuori dei propri membri; in quest'ultimo caso il Segretario non ha diritto di voto; il Segretario è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

6. - Per motivazioni di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere qualsiasi decisione di competenza anche del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate a detto organo in via esclusiva dalla legge, nonché per quelle elencate all'ultimo comma dell'art. 17. Delle decisioni assunte in via di urgenza deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza successiva.

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente, il Vice

Presidente (o, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, quello designato dal Consiglio), l'Amministratore Delegato (ove non sia componente del Comitato medesimo) ovvero il Direttore Generale, a seconda del caso.

8. - A richiesta del Comitato Esecutivo possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, Dirigenti e Quadri Direttivi della società, nonché consulenti esterni.

9. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'intervento a mezzo videoconferenza o teleconferenza, nonché le disposizioni relative al valore probatorio delle copie e degli estratti dal libro dei verbali, previste per il Consiglio di Amministrazione dall'art. 18.

Art. 22 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - Le specifiche competenze dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, a seconda del caso, in materia - tra l'altro - di gestione della banca, di coordinamento di gruppo e relazioni con gli investitori, sono definite, distintamente per ciascuna delle predette cariche, dal Consiglio di Amministrazione. La relativa disciplina è contenuta, in via generale, nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" approvato dal Consiglio medesimo.

2. - L'Amministratore Delegato oppure il Direttore Generale, a seconda del caso, è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti nei rispettivi ambiti di competenza dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo, ai quali la figura risponde.

3. - Il Consiglio stabilisce nel "Regolamento Interno degli Organi Aziendali e di Gruppo" le modalità di sostituzione della figura dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento.

4. - Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, nonché dagli eventuali Comitati endoconsiliari competenti, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche ai fini di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e ne stabilisce i poteri, i mezzi e la retribuzione.

5. - Il Dirigente preposto deve possedere, a pena di decadenza dalla funzione, i requisiti di onorabilità prescritti per i responsabili delle principali funzioni aziendali ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché una specifica competenza in materia di (i) informativa contabile relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati, (ii) rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi delle disposizioni applicabili in materia, e (iii) gestione o controllo delle relative procedure amministrative e di rendicontazione finanziaria e di sostenibilità, maturata per un periodo di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della società, del gruppo, o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa, ferme restando tutte le altre disposizioni applicabili ai suddetti responsabili delle principali funzioni aziendali, anche con riferimento alle tempistiche e modalità di accertamento dei predetti requisiti e di eventuale decadenza in assenza degli stessi.

6. - Al Dirigente sono attribuite le funzioni e le responsabilità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente

1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (se nominato).

2. - Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri determinati poteri di rappresentanza della società, nonché delegare la firma sociale ad uno o più dei suoi membri o al Direttore Generale per determinati atti e singoli affari.

3. - Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a Dipendenti della società, in ragione delle loro funzioni aziendali, nonché a soggetti esterni alla società, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti.

4. - Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato oppure

del Direttore Generale, a seconda del caso, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

5. - Delle eventuali decisioni assunte dovrà essere data tempestiva informativa al Consiglio alla prima riunione utile.

Art. 24 - Collegio Sindacale - Composizione retribuzione e requisiti

1. - L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e delle altre disposizioni vigenti in materia; pertanto, per il numero di mandati stabilito dalle citate disposizioni, almeno la quota dei componenti del Collegio Sindacale ivi indicata deve appartenere al genere meno rappresentato con arrotondamento, in caso di numero frazionario, secondo il criterio specificato dalle medesime disposizioni. L'assemblea ordinaria determina il compenso del Collegio Sindacale. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. - Ai sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge e di vigilanza, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

3. - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni impeditive e di ineleggibilità ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari applicabili.

4. - I sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sui limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere assunti; i sindaci sono altresì soggetti al divieto di assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalla normativa di vigilanza.

5. - I sindaci devono altresì possedere i seguenti requisiti di professionalità, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile:

I) almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve comunque essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale;

II) i sindaci che non sono in possesso del requisito di cui al punto I) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa.

6. - Sono considerate materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa:

- le materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
- i settori di attività relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie.

Art. 25 - Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - Riunioni

1. - La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono

essere indicati, in ordine progressivo, non più di sei candidati, tre per la carica di sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco supplente e, comunque, almeno due candidati, uno alla carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di sindaco supplente. La lista deve espressamente indicare i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

2. - Hanno diritto di presentare una lista di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5%, del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, o la diversa misura prevista dalla Consob col regolamento adottato per il voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, se inferiore al predetto 2,5%.

3. - Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui entro detto termine:

- sia stata presentata una sola lista;
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari;
- siano state depositate più liste, ma una sola lista sia ritenuta validamente depositata nel rispetto della normativa vigente e dello statuto;

la società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte.

4. - In ognuno di questi casi possono essere depositate liste sino al termine all'uopo stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, e le soglie di partecipazione previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà.

5. - Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono produrre la relativa certificazione; ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della società.

6. - Le liste devono essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza con questi ultimi di rapporti di collegamento come individuati dalle vigenti norme di legge e regolamentari, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia;
- dai curricula dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto.

7. - Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

8. - Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Un sindaco uscente può anche ricandidarsi per una lista presentata da soci diversi da quelli che lo hanno candidato ed eletto in precedenza, ferme restando le condizioni di cui ai commi precedenti.

9. - Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. I voti esercitati in violazione dei divieti di cui sopra saranno considerati come non esercitati.

10. - In caso di presentazione di due o più liste di candidati, alla elezione dei sindaci si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di maggioranza) sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due sindaci effettivi e due supplenti;

- b) tra le altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono eletti, dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (lista di minoranza), un sindaco effettivo, che assumerà la presidenza del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste di minoranza risultate seconde per numero di voti rispetto alla lista di cui alla lettera a), si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea sulle predette liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

11. - I rapporti di collegamento tra soci, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. Tuttavia, qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

12. - Nel caso sia presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la stessa contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di sindaci effettivi e supplenti prescritto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi; la presidenza spetta al primo candidato iscritto nella lista.

13. - In caso di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare tutti i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti, ovvero ancora nel caso in cui i sindaci effettivi e supplenti non siano nominati per qualsiasi ragione ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

14. - La verifica delle cause impeditive e di ineleggibilità, nonché dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, avverrà nei modi e termini prescritti dalla vigente normativa di vigilanza.

15. - In caso di cessazione di un sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente indicato nella stessa lista da cui è stato eletto il sindaco cessato. Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale, assumerà la presidenza il sindaco che subentra, proveniente dalla lista dalla quale è stato eletto il Presidente cessato.

16. - Alla prima occasione utile, l'Assemblea Ordinaria dovrà provvedere alla nomina dei sindaci necessari al reintegro del Collegio Sindacale, secondo la seguente procedura:

- a) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista risultata prima per numero di voti, ovvero dall'unica lista presentata, ovvero nominati a maggioranza assoluta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e alle altre disposizioni vigenti in materia;
- b) qualora si debba provvedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla lista di minoranza, la nomina avverrà da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, ma le candidature, da depositarsi con le modalità, i vincoli e nei termini previsti per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, potranno essere presentate solo da soci diversi e non collegati ai soci che avevano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, in occasione della nomina dell'intero Collegio Sindacale e nel rispetto del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

17. - Ove, per qualunque ragione, non possa applicarsi la procedura qui descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i generi di cui all'art. 148, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

18 - Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche ovvero esclusivamente per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle modalità di cui al precedente art. 18, comma 3.

Art. 26 - Attribuzioni del Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti

1. - Per l'attribuzione dei compiti del Collegio Sindacale si rinvia alle disposizioni di legge e di vigilanza in materia. In particolare, il Collegio Sindacale, come organo con funzioni di controllo, svolge i relativi compiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale e, in tale ambito, a titolo esemplificativo:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, informando senza indugio le Autorità di Vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e societaria;
- ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte in tale sistema e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
- vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa specifica;
- nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, rivolgendo particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre (che devono comunque riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale) nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate, tiene in considerazione sia la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'azienda sia le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico;
- verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto sulle società del Gruppo, operando in stretto raccordo con i Collegi Sindacali delle controllate;
- verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa dell'azienda;
- fermi i compiti attribuiti alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali; a tal fine, il Collegio Sindacale coordina nel continuo la propria attività con quella della società di revisione.

Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita tutte le altre attività in materia di controllo interno e di revisione contabile per il medesimo previste ai sensi del D. Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative e svolge altresì le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.

2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato oppure al Direttore Generale, a seconda del caso, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.

3. - Saranno del pari considerate comunicazioni effettuate in ossequio agli specifici obblighi di informativa al Collegio Sindacale, anche le risultanze dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, abbiano ad esse partecipato o meno i sindaci effettivi.

4. - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata ed operante ai sensi di legge, scelta previa accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa del Banco. Anche alla società di revisione si applica l'obbligo d'informazione alle Autorità di Vigilanza previsto per il Collegio Sindacale dal precedente comma 1.

Art. 27 - Esercizio sociale - Acconti sui dividendi

1. - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28 - Utile d'esercizio

1. - L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, sarà ripartito (in tutto o in parte) fra tutte le azioni, aventi diritto, costituenti il capitale sociale, a titolo di dividendo, e/o accantonato ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, e/o accantonato ad altre riserve, e/o destinato a contribuzioni per scopi socio-culturali, e/o riportato "a nuovo", il tutto in conformità alle deliberazioni assembleari.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. - Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge.

2. - Qualora quanto previsto dal presente statuto divenisse incompatibile con norme imperative di legge, s'intende sostituito dalla legge e verrà adeguato dall'Assemblea in occasione di altre modifiche statutarie, ovvero dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 a meno che la legge non disponga altrimenti.

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

[X]	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
[]	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
[]	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
[]	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
[]	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce